



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 80009210032

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI

Delibera n. ...8.... del 29 Aprile 2014

INDICE

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi informativi

Art. 4 - Criteri Generali

Art. 5 - Esclusioni

TITOLO II - Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento

Art. 6 - Classificazione dei rifiuti

Art. 7 - Rifiuti urbani

Art. 8 - Rifiuti speciali

Art. 9 - Rifiuti assimilati agli urbani

Art. 10 - Rifiuti pericolosi

Art. 11 - Attività di competenza del Comune

Art. 12 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

Art. 13 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

TITOLO III - Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 14 - Definizione della zona di raccolta

Art. 15 - Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 16 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

Art. 17 - Esecuzione della pesata dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 18 - Trasporto dei rifiuti

Art. 19 - Smaltimento e recupero dei rifiuti

TITOLO IV - I servizi di raccolta domiciliare

Art. 20 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta domiciliare

Art. 21 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta domiciliare

TITOLO V - Centro di raccolta comunale

Art. 22 - Predisposizione del centro di raccolta comunale

TITOLO VI -Altri servizi di raccolta

Art. 23 - Servizi di raccolta su chiamata

Art. 24 - Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita

TITOLO VII - Gestione dei rifiuti solidi urbani

Art. 25 - Conferimento e raccolta dei rifiuti residuali

Art. 26 - Conferimento e raccolta della frazione organica

Art. 27 - Conferimento e raccolta della frazione cartacea

Art. 28 - Conferimento e raccolta dei materiali ingombranti

Art. 29 - Conferimento e raccolta dei beni durevoli

Art. 30 - Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

Art. 31 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità

Art. 32 - Conferimento e raccolta di altre frazioni valorizzabili

Art. 33 - Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Art. 34 - Frequenze dei servizi di raccolta

TITOLO VIII - Gestione dei rifiuti da imballaggio

Art. 35 - Competenze

Art. 36 - Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, alluminio e banda stagnata

Art. 37 - Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in plastica

Art. 38 - Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in cartone

Art. 39 - Frequenze dei servizi di raccolta

TITOLO IX- Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 40 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 41 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

TITOLO X- Gestione dei rifiuti speciali

Art. 42 - Gestione dei rifiuti speciali

TITOLO XI - Gestione dei materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione dei proprio veicolo a motore e delle pratiche "fai da te"

Art. 43 - Smaltimento dei veicoli a motore

Art. 44 - Modalità di conferimento e raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, delle batterie al piombo esauste, dei filtri olio e dei pneumatici usurati

TITOLO XII -Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti

Art. 45 - Attività volte alla diminuzione dei rifiuti Art. 46 - Uso di materiale in carta riciclata

TITOLO XIII - Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 47 - Definizione

Art. 48 - Raccolta, trattamento e spazzamento Art. 49 - Contenitori porta rifiuti

Art. 50 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

Art. 51 - Pulizia dei mercati

Art. 52 - Aree occupate da esercizi pubblici

Art. 53 - Carico e scarico di merci e materiali

Art. 54 - Rifiuti da attività edilizie

Art. 55 - Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Art. 56 - Asporto di scarichi abusivi

Art. 57 - Servizi integrativi al servizio di raccolta rifiuti

TITOLO XIV - Disposizioni finali

Art. 58 - Divieti

Art. 59 - Ordinanze contingibili e urgenti

Art. 60 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali Art. 61 - Controlli Art. 62 - Accertamenti

Art. 63 - Sanzioni

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione della Parte IV ("Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati") del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 198 (e successive integrazioni e modifiche), ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani, assimilati e speciali.

2. In particolare, vengono stabilite:

- a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuto e promuovere il recupero delle stesse;
- d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle normative vigenti.

Art. 2 - Definizioni

1. Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie elencate nell'allegato A del D.Lgs. 152/2006 (vedere Allegato A del presente Regolamento) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonchè gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

IMBALLAGGIO MULTIPLIO O IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto

come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

RIFIUTO DI IMBALLAGGIO: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;

PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

PRODUTTORE DI IMBALLAGGI: il fornitore di materiali di imballaggio, il fabbricante, il trasformatore e l'importatore di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI: il commerciante, il distributore, l'addetto al riempimento, l'utente di imballaggi e l'importatore di imballaggi pieni;

CONSUMATORE DI IMBALLAGGI: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE: il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture interconnessi tra loro, atto ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, sia in termini di riutilizzo delle risorse, compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e di smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale;

DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate all'art. 183, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/2006;

RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: struttura di supporto ai servizi di raccolta, consistente in un'area attrezzata, custodita ed accessibile in orari stabiliti, destinata al conferimento differenziato, da parte dell'utenza e dei servizi di raccolta sul territorio, di rifiuti urbani ed assimilati;

AREA ATTREZZATA PER LO STOCCAGGIO E LA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI (VIA MIRABELLA-NOVARA): (abbreviata in 'area di valorizzazione'): area destinata allo stoccaggio, selezione, valorizzazione e cessione a terzi delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;

RIUTILIZZO: qualsiasi operazione nella quale un oggetto è reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. Tale oggetto riutilizzato diventa rifiuto quando cessa di essere reimpiegato;

SMALTIMENTO: le operazioni previste nell'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006;

RECUPERO: le operazioni previste nell'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006;

RICICLAGGIO: ritrattamento dei rifiuti, in un processo di produzione, per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006;

COMBUSTIBILE DA RIFIUTI: Il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

Art. 3 - Principi informativi

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio e dei siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f. devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.

2. A tale scopo il Comune, attraverso il Consorzio di Bacino, ente opportunamente costituito, provvede a:

- a. regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- b. coordinare i propri servizi con quelli dei Comuni appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quanto previsto dalla vigente normativa a livello nazionale e regionale e dai piani provinciali e regionali;
- c. promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti ed a favorirne il riutilizzo;
- d. organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a monte, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di recupero o smaltimento;
- e. incentivare la raccolta ed il recupero dei rifiuti non soggetti a privativa;
- f. adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati qualificati, anche mediante accordi o contratti di programma;
- g. dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi utili all'ottimale gestione dei rifiuti prodotti.

Art. 4 - Criteri Generali

1. La gestione dei rifiuti è attuata attraverso l'attivazione di un sistema integrato, articolato su base territoriale, a mezzo di Consorzi di Bacino obbligatori ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

2. Essa è finalizzata a:

- a. limitare la produzione dei rifiuti;
- b. diminuire il flusso del rifiuto indifferenziato;
- c. separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;
- d. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- e. favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

3. L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti è realizzata tenendo conto:

- a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b. delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni ed al clima;
- c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d. dei sistemi di recupero disponibili;

- e. dei sistemi di smaltimento finale;
- f. della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
- g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
- h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
- j. della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
- k. delle interazioni col sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI.

Art. 5 – Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica a:

- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) ai rifiuti radioattivi;
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso.

TITOLO II - Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento

Art. 6 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali" e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi"

Art. 7 - Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 8 - Rifiuti speciali

1. Per rifiuti speciali si intendono:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k. il combustibile derivato da rifiuti;
- l. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Art. 9 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Al fine dell'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, si fa riferimento alla vigente deliberazione n. 11/1998 del Consiglio Comunale ed a quanto specificato nel vigente regolamento istitutivo della TARES e, in futuro, a quanto previsto dai regolamenti che disciplineranno le diverse forme di tale tributo, in funzione degli sviluppi della normativa nazionale.

Art. 10 - Rifiuti pericolosi

1. Sono pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta (vedere allegati D, G, H, I del presente Regolamento).

Art. 11 - Attività di competenza del Comune

1. Compete obbligatoriamente al Comune, che l'esercita in regime di privativa attraverso il Consorzio di Bacino, la gestione delle seguenti categorie di rifiuti:

- a. tutti i rifiuti urbani
- b. i rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 9 che non ricadono nella fattispecie di cui al successivo comma 2

2. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ed alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano in eventuali accordi di programma di cui all'art. 199, comma 12, del D. Lgs. 152/2006.

3. Il Comune in collaborazione con il Consorzio di Bacino si riserva la facoltà di istituire, nelle forme previste dalla legge n. 267/2000, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

4. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune nella forma obbligatoria prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente.

5. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni e/o il Consorzio di Bacino si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 12 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 13 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 11, comma 3.

TITOLO III - Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 14 - Definizione della zona di raccolta

1. La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita entro l'intero territorio comunale.

Art. 15 - Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, entro il perimetro di cui al precedente art. 14, in modo differenziato, con modalità e tempi diversi a seconda della frazioni di rifiuto e delle utenze interessate.

Art. 16 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in ragione delle caratteristiche degli stessi, la raccolta è articolata in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti:

- a. servizi di raccolta domiciliare
- b. servizi presso centro di raccolta
- c. servizi di raccolta su chiamata
- d. altri servizi specifici

2. Le norme per l'attuazione e la fruizione dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli IV, V, VI e VII.

Art. 17 - Esecuzione della pesata dei rifiuti urbani e assimilati

1. I soggetti che effettuano il servizio di raccolta dovranno pesare i rifiuti raccolti prima di inviarli a recupero o smaltimento presso il peso pubblico consegnando gli scontrini al Comune.

Art. 18 - Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dal luogo di conferimento da parte dell'utenza sino al luogo di stoccaggio e/o trattamento.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie secondo i principi generali di cui al presente regolamento.

3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 19 - Smaltimento e recupero dei rifiuti

1. Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti devono essere effettuati secondo i dettami della vigente normativa a livello regionale, nazionale e comunitario. Opportuni incentivi verranno applicati per i cittadini che metteranno in atto forme di riduzione di produzione o conferimento dei rifiuti concordate con l'Amministrazione

2. Lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero, da realizzare attraverso il coinvolgimento organizzato dei cittadini e delle associazioni quali assemblee pubbliche e periodiche, gruppi di lavoro e sportelli informativi.

TITOLO IV-1 servizi di raccolta domiciliare

Art. 20 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta domiciliare

1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta domiciliare possono essere conferite, a seconda della caratteristica merceologica e di quanto prescritto nel presente regolamento, nei seguenti modi:

- a. imballate in sacchi a perdere
- b. prive di imballo
- c. inserite in contenitori dedicati mono o pluriutenza, presi in carico dagli utenti stessi

2. Per quanto concerne le lettere a) e c) del precedente comma, vengono fissate le seguenti disposizioni:

- a. devono avere le caratteristiche cromatiche stabilite per la raccolta della corrispondente frazione di rifiuto;
- b. devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche compatibili con la tipologia di rifiuto introdotto;
- c. non devono eccedere i 15 kg in peso per ciascun sacco/contenitore;
- d. i sacchi a perdere devono consentire, almeno sommariamente, in caso di controlli effettuati dal personale incaricato, la verifica visiva della presenza di eventuali materiali recuperabili o erroneamente conferiti.

Art. 21 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta domiciliare

1. Il Conferimento diretto dei rifiuti al servizio di raccolta domiciliare è regolato dalle seguenti norme:

- a. i sacchi ed i contenitori devono essere esposti a bordo strada, agevolando la riduzione dei punti di conferimento, entro le ore 6.00, fuori dalle abitazioni e devono rimanere il minor tempo possibile incustoditi; i contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto; e inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte o dell'esposizione tardiva, o in caso di mancata raccolta derivante da situazioni particolari o contingenti (scioperi, avverse condizioni climatiche, ecc.); i rifiuti dovranno essere correttamente suddivisi ed esposti nei giorni ed orari previsti dal calendario;
- b. il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
- c. i residenti in strade private o cortili in cui risulta impossibile o pericoloso l'accesso ai mezzi adibiti alla raccolta devono conferire sia i sacchi a perdere che i contenitori presso la strada pubblica più prossima;
- d. è obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori aventi le caratteristiche, anche cromatiche, e/o le diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto; i rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti;
- e. i residenti in condomini o altre aggregazioni abitative a cui sono stati forniti i necessari contenitori di aggregazione sono tenuti all'utilizzo di questi ultimi; non è pertanto possibile che ciascun condomino/utente esponga il proprio contenitore da interno;

f. i sacchi, i contenitori, i pacchi, le scatole, ecc. esposti dall'utenza devono avere un peso non eccedente i 15 kg, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza degli addetti alla raccolta; qualora l'utente necessitasse di effettuare conferimenti di peso maggiore, è tenuto a suddividere il materiale in più sacchi o scatole;

g. è fatto espressamente divieto di:

- non suddividere il materiale differenziabile conferendolo con il rifiuto indifferenziato;
- non utilizzare contenitori e sacchi aventi le caratteristiche cromatiche caratterizzanti le singole raccolte, ove previsti;
- introdurre nel sacco o nei contenitori oggetti acuminati o taglienti senza adeguata protezione, che possano mettere a rischio la sicurezza e l'incolumità degli addetti alla raccolta ed al trattamento;
- introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquido che possano provocare la fuoriuscita di percolato;
- lasciare fuoriuscire dal sacco o dal contenitore parte del rifiuto;
- riempire oltremisura i sacchi rischiandone la rottura;
- conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
- esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;
- foderare i contenitori con sacchi in polietilene o altro materiale;
- esporre il contenitore da "piccolo" per la frazione organica invece di quelli "da esterno" (30- 120-240 lt);
- effettuare conferimenti di peso eccedente i 15 kg (nel caso, suddividere il materiale).

h. qualora, a causa di errata differenziazione o frammistazione di materiali, si rendesse necessario sostenere costi aggiuntivi per il trasporto e smaltimento, il Comune si riserva la facoltà di rivalersi sull'utente interessato.

2. In caso di frazioni che verrà ritenuto opportuno raccogliere con il sistema domiciliare senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, il materiale deve essere confezionato o impilato in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vada disperso nelle aree circostanti, che arrechi danno o disturbo alla popolazione e all'ambiente.

3. Viene predisposto un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

TITOLO V- Servizi di raccolta presso il centro di raccolta

Art. 22 - Predisposizione del centro di raccolta comunale

1. Presso il Comune di Mezzomerico è predisposto un centro di raccolta, quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti.

2. In particolare il centro di raccolta comunale intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di quanto previsto nell'apposito regolamento per l'utilizzo dello stesso.

3. Il centro di raccolta potrà inoltre fungere da punto di riferimento e di ammasso per le raccolte differenziate effettuate sul territorio.

TITOLO VI - Altri servizi di raccolta

Art. 23 - Servizi di raccolta su chiamata (Eventi presso Campo Sportivo o altre aree)

1. I servizi di raccolta su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità e/o presso utenze dotate di possibilità di ammasso temporaneo di frazioni di rifiuti riciclabili; sono compresi in questa categoria anche i servizi a periodicità variabile concordata di volta in volta, direttamente tra la grande utenza ed il gestore del servizio di raccolta.

2. Le modalità di conferimento a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata.

Art. 24 - Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita

1. Potranno inoltre essere attivati servizi di raccolta differenziata tramite contenitori dedicati posizionati presso centri di vendita, scuole ed altri complessi o edifici ad alta affluenza di pubblico.

TITOLO VII - Gestione dei rifiuti solidi urbani

Art. 25 - Conferimento e raccolta dei rifiuti residuali

1. E' permesso il conferimento indistinto unicamente per quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata sul territorio comunale.

2. La raccolta dei rifiuti urbani indistinti può essere effettuata mediante:

a. raccolta con sacchi a perdere-sacco conforme

b. raccolta con contenitori dedicati in carico all'utenza (area pic-nic, campo sportivo e cimitero)

3. Il rifiuto indistinto deve obbligatoriamente essere conferito nei sacchi di colore viola forniti dal Comune; qualora le utenze usufruissero di cassonetti o contenitori di aggregazione, all'interno degli stessi potranno essere collocati solo i sacchi di colore viola forniti dal Comune. La gestione dell'area pic-nic è demandata all'Amministrazione.

4. Non saranno raccolti da parte degli operatori addetti alla raccolta sacchi diversi da quelli di cui al precedente punto 3, né saranno svuotati cassonetti contenenti sacchi difformi.

5. Al fine di incentivare la raccolta differenziata sul territorio, i sacchi saranno forniti in numero contingentato, in funzione della capacità produttiva potenziale, definita attraverso coefficienti legati alla categoria merceologica di appartenenza ed alla composizione del nucleo familiare; per la definizione di tali coefficienti si fa riferimento alla normativa vigente; il Comune si riserva di modificare il calcolo della fornitura iniziale, in funzione degli eventuali sviluppi normativi e delle risultanze, anche quantitative, delle fasi sperimentali.

6. Qualora la fornitura, come definita al precedente punto 5, dovesse non essere sufficiente, gli utenti potranno richiedere ulteriori sacchi.
7. Il Comune si riserva, dopo un periodo di sperimentazione, di attribuire un valore economico ai sacchi di cui al punto precedente, il cui costo sarà sostenuto dalle utenze che dovessero richiederli; la corrispondente entrata costituirà un beneficio economico, nell'ambito del Piano Finanziario per la definizione dei costi da coprire con la tariffa rifiuti.
8. Tutto quanto definito al precedente punto 7, sarà normato dal punto di vista della gestione economica e del calcolo delle tariffe da apposito regolamento.
9. Il Comune si riserva, terminato un congruo periodo di sperimentazione, di sospendere la metodologia di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, definendo nel contempo nuove modalità.
10. La raccolta mediante contenitori può essere effettuata presso le utenze condominiali (ove previste) che dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a. farne un uso esclusivamente privato;
 - b. custodire detti contenitori in luogo privato non accessibile al pubblico e provvedere ad esporli fuori dalla proprietà, a lato della pubblica via, in luogo in cui non rechino intralcio, nei giorni di raccolta;
 - c. concordare con il Comune ed il Consorzio di Bacino;
 - d. non introdurre rifiuti sciolti ma debitamente imballati in sacchi a perdere, nel rispetto delle caratteristiche richieste.

Art. 26 - Conferimento e raccolta della frazione organica

1. Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umida) è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti.
2. Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi biodegradabili a perdere e contenitori dedicati mono o pluri utenza secondo le modalità di seguito esposte:
 - a. alle utenze sono assegnati contenitori da 10 litri per ogni nucleo familiare (per uso esclusivamente da interno) e da 30 o 120 o 240 litri (la capacità e il numero dei contenitori sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare) per l'esposizione nei giorni di raccolta;
 - b. nei contenitori vengono introdotti i rifiuti organici contenuti nei prescritti sacchetti biodegradabili;
 - c. i contenitori da esterno (30, 120, o 240 litri) sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21; devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.
3. I contenitori per la raccolta della frazione umida sono contrassegnati dal colore marrone. I sacchi da introdurre nei contenitori non sono assoggettati ad alcuna caratteristica cromatica ma, oltre a quelle di resistenza e semitrasparenza richieste per tutte le frazioni di rifiuto, esclusivamente a quella di biodegradabilità.

4. La raccolta della frazione organica può altresì essere svolta mediante l'uso di compostiere (da 300 o 600 litri) forniti dal Comune a fronte di richiesta scritta da parte dell'utenza. Possono essere utilizzate anche compostiere private purchè segnalate e registrate dal Comune.
5. Sono ammesse anche le letamaie private purchè realizzate in conformità al vigente Regolamento di Polizia Rurale.

Art. 27 - Conferimento e raccolta della frazione cartacea

1. Il servizio di raccolta della frazione cartacea dei rifiuti urbani ed assimilati è finalizzato al riciclaggio dei materiali raccolti.
2. Il materiale è esposto, a cura dell'utenza negli appositi ecobox gialli, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21.
3. Il materiale non deve essere frammisto ad altri rifiuti ed in particolare non deve essere contenuto in sacchetti di plastica.
4. Il materiale deve essere collocato in modo da non spargersi e non ostruire la sede stradale.
5. A discrezione del Consorzio di Bacino le utenze di maggiore complessità abitativa potranno essere dotate di contenitori di aggregazione anche per questa tipologia di materiale; i contenitori sono caratterizzati da coperchio di colore bianco.

Art. 28 - Conferimento e raccolta dei materiali ingombranti

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono organizzati presso il centro di raccolta comunale effettuato direttamente dal produttore.
2. Per il conferimento di cui alla lettera a) si rimanda al precedente Titolo V (riportato in corsivo di seguito) ed al regolamento per l'utilizzo del centro di raccolta comunale:
 - *Presso il Comune di Mezzomerico è predisposto un centro di raccolta, quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti.*
 - *In particolare il centro di raccolta comunale intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di quanto previsto nell'apposito regolamento per l'utilizzo dello stesso.*
 - *Il centro di raccolta potrà inoltre fungere da punto di riferimento e di ammasso per le raccolte differenziate effettuate sul territorio.*

Art. 29 - Conferimento e raccolta dei beni durevoli

1. In applicazione delle vigenti norme, si configurano come beni durevoli:
 - a. frigoriferi e condizionatori;
 - b. congelatori e surgelatori;
 - c. monitors e televisori;
 - d. computers, tastiere, ecc.;
 - e. lavatrici e lavastoviglie;

f. piccoli elettrodomestici, telefoni, citofoni, ecc.

2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli sono organizzati secondo le seguenti modalità:

a. conferimento effettuato direttamente dal produttore al centro di raccolta comunale, secondo quanto stabilito dal precedente Titolo V (riportato di seguito in corsivo) e dal regolamento di utilizzo;

- *Presso il Comune di Mezzomerico è predisposto un centro di raccolta, quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti.*
- *In particolare il centro di raccolta comunale intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di quanto previsto nell'apposito regolamento per l'utilizzo dello stesso.*
- *Il centro di raccolta potrà inoltre fungere da punto di riferimento e di ammasso per le raccolte differenziate effettuate sul territorio.*

b. consegna ad un rivenditore autorizzato contestualmente all'acquisto di un altro bene durevole;

Art. 30 - Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

a. conferimento effettuato direttamente dal produttore al centro di raccolta comunale, secondo quanto stabilito dal precedente Titolo V (riportato di seguito in corsivo) e dal regolamento di utilizzo;

- *Presso il Comune di Mezzomerico è predisposto un centro di raccolta, quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti.*
- *In particolare il centro di raccolta comunale intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di quanto previsto nell'apposito regolamento per l'utilizzo dello stesso.*
- *Il centro di raccolta potrà inoltre fungere da punto di riferimento e di ammasso per le raccolte differenziate effettuate sul territorio.*

b. mediante l'utilizzo di apposite compostiere per uso domestiche affidate dal Comune all'utenza.

Art. 31 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti con caratteristiche di pericolosità nei cestini stradali o in altri contenitori collocati sul territorio, nè all'interno di contenitori e sacchi adibiti alle raccolte domiciliari.

2. Tali tipologie di rifiuto devono essere conferite:

a. Accumulatori e pile

- negli appositi contenitori presso i rivenditori autorizzati o sul territorio
- negli appositi contenitori presso il centro di raccolta comunale

b. Prodotti farmaceutici scaduti, inutilizzati o avariati

- in appositi contenitori collocati presso le farmacie o sul territorio
- negli appositi contenitori presso il centro di raccolta comunale

c. Frigoriferi, congelatori e condizionatori

- presso il centro di raccolta comunale secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dal regolamento di utilizzo del centro stesso

- al servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti
 - ad un rivenditore autorizzato, contestualmente all'acquisto di un nuovo bene
- d. Olii esausti e filtri olio
- presso le officine autorizzate
 - presso il centro di raccolta comunale secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dal regolamento di utilizzo del centro stesso
- e. Vernici e tubi fluorescenti
- presso il centro di raccolta comunale secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dal regolamento di utilizzo del centro stesso

Art. 32 - Conferimento e raccolta di altre frazioni valorizzabili

1. Il Comune di Mezzomerico, in collaborazione con il Consorzio di Bacino Basso Novarese, può attivare opportune forme di raccolta per eventuali altre frazioni valorizzabili.

Art. 33 - Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Premesso che i restanti rifiuti cimiteriali (carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali) sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche dettate dalla D.G.R. n. **122 - 19675**:

- a. Frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, ecc.
- confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti cimiteriali";
 - deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
 - smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa; in alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa.
- b. Parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc.
- bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
 - deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
 - invio al recupero tramite rottamazione.

Art. 34 - Frequenze dei servizi di raccolta

1. Premesso che le frequenze sotto riportate sono suscettibili di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente riportate negli appositi capitolati d'appalto ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:

- a. rifiuto residuale: settimanale

- b. frazione organica: bisettimanale nel periodo estivo, settimanale nel periodo invernale
- c. frazione metalli/vetro: settimanale
- d. frazione plastica: settimanale
- e. frazione cartacea: settimanale
- f. altre frazioni: su richiesta

Il Comune, in accordo con il Consorzio di Bacino, si riserva di modificare la frequenza di raccolta anche in funzione della produzione rilevata, dandone tempestiva comunicazione alla cittadinanza.

TITOLO VIII - Gestione dei rifiuti da imballaggio

Art. 35 – Competenze

1. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari compete ai produttori ed agli utilizzatori; la restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.
2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari compete al Comune che attraverso il Consorzio di Bacino organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferirli al servizio pubblico selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi; la gestione della raccolta differenziata è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed è coordinata con la gestione degli altri rifiuti.
3. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
4. Fino a che il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio non sarà a regime, eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico in raccolta differenziata, unitamente ai corrispondenti imballaggi primari, qualora il sistema di raccolta adottato e la destinazione finale degli stessi lo permettano.

Art. 36 - Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, alluminio e banda stagnata

1. Il conferimento e la raccolta differenziata di tali rifiuti vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a. raccolta domiciliare
 - alle utenze sono assegnati contenitori da 35 litri per ogni nucleo familiare e da 120 o 240 litri (la capacità e il numero dei contenitori sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare);
 - nei contenitori vengono introdotti i rifiuti di materiale vetroso o banda stagnata o alluminio;
 - i prodotti conferiti devono essere puliti e risciacquati;
 - i contenitori sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21; i contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.
 - b. conferimento diretto a cura del produttore presso il centro di raccolta, soprattutto per materiale vetroso ingombrante quali lastre, ecc.

2. In nessun caso possono essere conferiti, nei contenitori di cui al comma 1, lettera a), altri prodotti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione, in particolare prodotti pluricomposti a base vetrosa (ad es. lampadari, vetro retinato, vetro plastificato etc.).

3. I contenitori utilizzati per questa tipologia di raccolta sono contrassegnati dal colore azzurro.

Art. 37 - Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in plastica

1. Il conferimento e la raccolta differenziata di tali rifiuti vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

a. raccolta domiciliare

- alle utenze sono consegnati sacchi a perdere per ciascun nucleo familiare da utilizzarsi per i conferimenti;
- i prodotti conferiti devono essere puliti e risciacquati;
- i sacchi sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21.

2. I materiali conferibili sono quelli definiti dagli accordi nazionali con il Consorzio di settore COREPLA, in funzione degli accordi nazionali vigenti.

3. In nessun caso possono essere conferiti imballaggi o oggetti diversi da quelli stabiliti; frazioni plastiche diverse possono essere conferite unicamente presso il centro di raccolta secondo le modalità dettate dal regolamento di utilizzo.

4. I sacchi utilizzati per questa tipologia di raccolta sono contrassegnati dal colore giallo.

5. A discrezione del Consorzio di Bacino le utenze di maggiore complessità abitativa potranno essere dotate di contenitori di aggregazione anche per questa tipologia di materiale; i contenitori sono caratterizzati da coperchio di colore giallo.

Art. 38 - Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in cartone

1. Gli imballaggi in cartone possono essere raccolti in modo differenziato unitamente agli altri rifiuti cartacei secondo le modalità descritte all'art. 27.

Art. 39 - Frequenze dei servizi di raccolta

1. Premesso che le frequenze sotto riportate sono suscettibili di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente riportate negli appositi capitolati d'appalto ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:

b. vetro, alluminio e banda stagnata: settimanale

c. plastica: settimanale

Il Comune, in accordo con il Consorzio di Bacino, si riserva di modificare la frequenza di raccolta anche in funzione della produzione rilevata, dandone tempestiva comunicazione alla cittadinanza.

TITOLO IX- Rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 40 – Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Il Comune, rilevate le particolari caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, secondo quanto disposto all'art. 9 del presente regolamento, può istituire, in accordo con il Consorzio di Bacino Basso Novarese, appositi servizi di raccolta volto al maggior recupero possibile di materiali differenziati.
2. Il servizio potrà essere attivato gradualmente, in ragione delle soluzioni organizzative individuate.
3. Il conferimento e la raccolta differenziata dei materiali di cui al comma 2 verranno effettuati secondo le modalità di volta in volta individuate anche in funzione delle esigenze del produttore.
4. Maggiori oneri derivanti dall'utilizzo di particolari tipologie di contenitori o dalla personalizzazione delle frequenze di servizio sono posti a carico del produttore.

Art. 41 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

1. Sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida, non pericolosi e non potenzialmente infetti.
2. Sono da considerarsi rifiuti sanitari assimilati agli urbani i rifiuti sanitari non pericolosi e non potenzialmente infetti di cui all'art. 9, comma 3, del presente regolamento.
3. I rifiuti di cui al comma 2 sottostanno alle modalità di conferimento e raccolta previste per gli altri rifiuti assimilati.

TITOLO X- Gestione dei rifiuti speciali

Art. 42 - Gestione dei rifiuti speciali

1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li producono, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 13.
2. Il Comune, di concerto con il Consorzio di Bacino, qualora ritenuto opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali.

TITOLO XI - Gestione dei materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e delle pratiche "fai da te"

Art. 43 - Smaltimento dei veicoli a motore

1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso, esclusivamente a specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.

Art. 44 - Modalità di conferimento e raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, delle batterie al piombo esauste, dei filtri olio e dei pneumatici usurati

1. L'olio minerale esausto, le batterie al piombo esauste, i filtri olio ed i pneumatici usurati possono essere conferiti:
- b. in appositi contenitori presso il centro di raccolta, secondo quanto previsto nel presente regolamento e nel regolamento di utilizzo del centro stesso
 - c. presso rivenditori autorizzati

TITOLO XII - Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti

Art. 45 - Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale ed il Consorzio di Bacino possono promuovere:
- a. campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;
 - b. iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - c. iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;
 - d. divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione.

Art. 46 - Uso di materiale in carta riciclata

1. Ai fini di incrementare e promuovere l'uso di materiale derivante dal riciclaggio, il Comune, previa verifica delle reali possibilità di utilizzo di carta riciclata nei vari settori, stabilisce i quantitativi annui minimi di carta riciclata da utilizzare presso gli uffici comunali.

2. Il Comune promuove inoltre, nelle forme e nei modi che andrà a stabilire, l'uso della carta riciclata presso scuole, uffici ed aziende private.

TITOLO XIII - Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 47 – Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.
2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

Art. 48 - Raccolta, trattamento e spazzamento

1. Le aree interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni sono:
 - a. strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi;
 - b. altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta;
 - c. aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico etc.
2. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari.
3. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuate entro il territorio comunale; tali servizi sono a carico degli Enti competenti.
4. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite dall'Amministrazione comunale in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

Art. 49 - Contenitori porta rifiuti

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico potranno essere installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni.
2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi o soggetti a raccolta differenziata.
3. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di sacchi di rifiuto indifferenziato, il cui conferimento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo quanto previsto all'art. 25.

Art. 50 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintati e non, devono essere puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque condotti nel rispetto delle norme vigenti.

2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura.

4. A tale scopo, essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

Art. 51 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti con le modalità prescritte dalla gestione del servizio.

2. Per i rifiuti prodotti dai mercati potrà essere istituito, in accordo con il Consorzio di Bacino, apposito servizio di raccolta differenziata, con particolare attenzione alla differenziazione della frazione cartacea e lignea dalla frazione secca; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal nuovo servizio.

Art. 52 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.

2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 53 - Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica; in ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

Art. 54 - Rifiuti da attività edilizie

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 55 - Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

2. Le aree in oggetto devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite ad uso ultimato a cura degli occupanti.

3. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza.

Art. 56 - Asporto di scarichi abusivi

1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 57 - Servizi integrativi al servizio di raccolta rifiuti

1. Possono costituire servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni:

- a. la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;
- b. il diserbo periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- c. l'espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- d. la defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite;

2. Secondo criteri di opportunità, potranno eventualmente essere affidati, singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i servizi di raccolta dei rifiuti od anche essere espletati direttamente dal personale comunale.

TITOLO XIV- Disposizioni finali

Art. 58 – Divieti

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto

- a. non effettuare la corretta differenziazione dei rifiuti;
- b. abbandonare, scaricare o depositare rifiuti;
- c. cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso il centro di raccolta, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento;

d. imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto.

2. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche di volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune o con il Consorzio di Bacino Basso Novarese, di effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.

3. Il Comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:

a. siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo gestori;

b. siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;

c. siano forniti al Comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

Art. 59 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti.

2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 60 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali e le ordinanze sindacali in materia.

Art. 61 – Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e dell'articolo 197 del D.Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze al Consorzio e al Comune della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali; in particolare competono al Comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte e sul divieto di abbandono dei rifiuti.

Art. 62 – Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressioni e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza del Comune, il Corpo di Polizia Municipale.

2. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 63 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, ove non si riscontrino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate a norma delle vigenti disposizioni legislative.
2. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, 231, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 (trecento/00) ad euro 3.000,00 (tremila/00); se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata fino al doppio.
3. La mancata differenziazione dei rifiuti da parte di utenze domestiche o utenze non domestiche produttrici di rifiuto assimilato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 150,00 (centocinquanta/00).

ALLEGATO A del D.Lgs. 152/2006

1- Categorie di rifiuti

Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati;

Q2 Prodotti fuori norma;

Q3 Prodotti scaduti;

Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione;

Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.);

Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.);

Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.);

Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);

Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.);

Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);

Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.);

Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.);

Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata;

Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.);

Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni

Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

ALLEGATO D del D. Lgs. 152/2006

Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002).

Introduzione

Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.

1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.

2. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. e' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili puo' reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 2001.

3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.3. Se un determinato rifiuto non e' classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.

3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o piu' caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o piu' delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità $< 0 = 55 \text{ }^\circ\text{C}$,
- una o piu' sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale $> 0 = 0,1\%$,
- una o piu' sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale $> 0 = 3\%$, - una o piu' sostanze classificate come nocive in concentrazione totale $> 0 = 25\%$, - una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale $> 0 = 1\%$,
- una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale $> 0 = 5\%$,
- 4. una o piu' sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale $> 0 = 10\%$,
- una o piu' sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale $> 0 = 20\%$, - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione $> 0 = 0,1\%$, - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione $> 0 = 1\%$, - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione $> 0 = 0,5\%$,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione $> 0 = 5\%$, - una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione $> 0 = 0,1\%$,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione $> 0 = 1\%$;

Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che e' o sara' classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso e' classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu' delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del

Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto

4. La classificazione di un rifiuto identificato da una "Voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.

6. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla

Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

7. Fatto salvo il disposto di cui al punto 7, gli Stati Membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. In casi eccezionali gli Stati Membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

8. Le decisioni adottate dagli Stati Membri conformemente al punto 8 sono comunicate alla Commissione, che esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati Membri.

9. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 1 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

10. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione

della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.

11. Indice

Capitoli dell'elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

07 Rifiuti dei processi chimici organici

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa

09 Rifiuti dell'industria fotografica

10 Rifiuti provenienti da processi termici

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata : nell'elenco che segue i rifiuti univocamente pericolosi (senza voce speculare) sono stati evidenziati con codice, asterisco e scritta in rosso, N.d.R.

I rifiuti pericolosi con voce speculare sono stati evidenziati con codice in rosso, ma asterisco e scritta in nero. I rifiuti non pericolosi sono stati riportati in caratteri normali.

ALLEGATO G

Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti (I rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido o di fango) (*)

Allegato 0.1

Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in:

1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)
9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)
11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.)
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi.
14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
16. Prodotti di laboratori fotografici
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati.
18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate.

Allegato 0.2

Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I e consistenti in:

19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale
20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi
21. Sostanze inorganiche senza metalli ne' composti metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio
24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
25. Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici
28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33
29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua
31. Residui di decarbonazione
32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura
34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
35. Materiale contaminato
36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o piu' dei costituenti elencati nell'allegato H
37. Accumulatori e pile elettriche
38. Oli vegetali
39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I
40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I.

(*alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato H sono fatte intenzionalmente.

ALLEGATO H

Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato 0.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I:

- C1 Berillio, composti del berillio
- C2 Composti del vanadio
- C3 Composti del cromo esavalente
- C4 Composti del cobalto
- C5 Composti del nichel
- C6 Composti del rame
- C7 Composti dello zinco
- C8 Arsenico, composti dell'arsenico
- C9 Selenio, composti del selenio
- C10 Composti dell'argento
- C11 Cadmio, composti del cadmio

- C12 Composti dello stagno
- C13 Antimonio, composti dell'antimonio
- C14 Tellurio, composti del tellurio
- C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
- C16 Mercurio, composti del mercurio
- C17 Tallio, composti del tallio
- C18 Piombo, composti del piombo
- C19 Solfuri inorganici
- C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
- C21 Cianuri inorganici
- C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
- C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
- C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
- C25 Amianto (polvere e fibre)
- C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
- C27 Metallocarbonili
- Rifiuti aventi come costituenti:
- C28 Perossidi
- C29 Clorati
- C30 Perclorati
- C31 Azoturi
- C32 PCB e/o PCT
- C33 Composti farmaceutici o veterinari
- C34 Biocicli e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)
- C35 Sostanze infettive
- C36 Oli di creosoto
- C37 Isocianati, tiocianati'
- C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
- C39 Fenoli, composti fenolati
- C40 Solventi alogenati
- C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
- C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato
- C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici
- C44 Ammine alifatiche
- C45 Ammine aromatiche
- C46 Eteri
- C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate
in altri punti del presente allegato
- C48 Composti organici dello zolfo
- C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati
- C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate

C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato.

ALLEGATO I

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:

liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente

infiammabili in quantità pericolose;

H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del

Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione.

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III(*). I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva

84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

(*) Trattasi dell'allegato III alla direttiva 91/689/CEE.